



PROCESSO VERBALE ADUNANZA III

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

30 marzo 2022

Presidenza: Jacopo SUPPO

Il giorno 30 del mese di marzo duemilaventidue alle ore 16,00 in Torino, Aula Consiliare - piazza Castello 205 - Torino, sotto la Presidenza del Vicesindaco Metropolitano Jacopo SUPPO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 24 marzo 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Jacopo SUPPO e i Consiglieri:

Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Luca SALVAI - Marco COGNO - Nadia CONTICELLI - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 8 "Canavese occidentale", Zona omogenea 11 "Chierese-Carnagnolese", Zona omogenea 9 "Eporediese"

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194

OGGETTO: COMMA 1 LETT A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE.

ATTO N. DEL_CONS 7

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 1 al comma 47 della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. la Città Metropolitana di Torino è subentrata a titolo universale alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi dal 1 gennaio 2015, ivi comprese le entrate provinciali;

### **Preso atto che:**

- a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, in data 27 ottobre 2021 il Dott. Stefano Lo Russo è stato proclamato Sindaco del Comune di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino.
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 sono state conferite alcune deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani attribuendo a Jacopo Suppo l'incarico di Vice Sindaco con le seguenti deleghe: patrimonio, lavori pubblici, gare e contratti, infrastrutture, sviluppo montano, patrimonio, partecipazioni, assistenza Enti locali, rapporti con il territorio e i cittadini.

### **Rilevato che:**

- i debiti fuori bilancio sono da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del TUEL (Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- nelle casistiche contemplate al comma uno dello stesso articolo rientrano le sentenze esecutive (punto a);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)". In particolare, essi consistono in un'obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. L'art. 33 della legge 353/1990 di modifica dell'art. 282 del codice di procedura civile stabilisce che le sentenze di 1° grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dall'emanazione di sentenze di primo grado. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

### **Rilevato che:**

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore

applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005).

#### **Constatato che,**

in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

#### **Preso atto che,**

- è stata notificata a questo Ente la Sentenza del Tribunale di Torino n. 51-22 del 20.01.2022, n. causa 1951/20 RG promossa da Daniele Brillante pronunciata dal Giudice di Pace di Torino per

complessivi euro 5.006,86 relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale, condannando la Città Metropolitana di Torino in solido con la Regione Piemonte (allegato A - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento);

- la Regione Piemonte provvederà alla liquidazione della sua quota parte del 50%, e che quindi alla Città Metropolitana di Torino resta in capo il totale di euro 2.503,43.

Maggiori dettagli inerenti il solo iter processuale della causa sono esplicitati nell'apposita relazione del Dirigente del Servizio Assicurazioni, n 00028477 del 23/02/2022 (allegato B - alla presente deliberazione depositata agli atti del presente provvedimento).

L'importo posto a carico della Città metropolitana nel dispositivo della Sentenza trova già adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001) all'uopo stanziamento per eventi di tale genere.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione, deve quindi procedere al preventivo riconoscimento in Consiglio metropolitano del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL ed in particolare della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie) e solo successivamente liquidare il debito fuori bilancio riconosciuto.

Si da atto che il presente provvedimento è approvato nella medesima seduta del consiglio metropolitano successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 15 marzo 2022;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 2 del 7 marzo 2022;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dalla Sindaca sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1. di riconoscere, per le motivazioni meglio espresse in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia sull'iter processuale della causa depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza passata in giudicato per complessivi euro 2.503,43. Riferimento Sentenza:

- n. 51/2022 del 20/01/2022, depositata agli atti del presente provvedimento relativa ad una controversia in materia in materia di circolazione stradale;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.
  3. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;

~~~~~

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Suppo per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitan Suppo**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività:

#### **ATTO N. DEL\_CONS. 7**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Presenti = 18

Votanti = 18

Favorevoli 11

(Cambursano - Cera - Cogno - Conticelli - Costantino - Greco - Guerrini - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Astenuti 7

(Cannati - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Salvai - Tragaioli)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente esecutiva.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
Giuseppe Formichella

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Firmato digitalmente
Jacopo Suppo

Allegato.

- Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Ivrea n. 51/2022 del 20.01.2022

Riferimento.

- Notifica sentenza di sinistro stradale “fauna selvatica”: ad avv.to della CMTo ritrasmessa all’ente in data 1 febbraio 2022
- Sentenza Corte Cassazione III Civile n. 7969/2020

RELAZIONE

Debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194, comma a) del Dlgs 267/2000 e s.m.i. – SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI IVREA n. 51/2022 del 20.01.2022 (causa 1951/20 RG – controversia su danni da sinistro stradale con coinvolgimento di fauna selvatica)

MOTIVO DEL CONTENDERE DELLA SENTENZA:

La materia del contendere ha come oggetto il risarcimento dei danni occorsi da un conducente di una autovettura lungo il demanio stradale metropolitano (SP 69), a seguito di un sinistro occorso per collisione con un ungulato (facente parte indisponibile).

RICOSTRUZIONE DELL’EVENTO SINISTROSO OCCORSO

La parte attrice è il Sig. Brillante Daniele (proprietario del veicolo targato EF546RF).

Il sig. Brillante inviò in data 13.12.2018 (n. prot. ricezione 140474) un’apposita istanza di richiesta di risarcimento danni all’Area Attività Produttive – Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino, in particolare la richiesta era inerente a danni subiti dal veicolo succitato, in conseguenza di un sinistro stradale che ha visto coinvolto oltre ad un’altra auto anche un cinghiale che stava attraversando la carreggiata della strada Provinciale 69 altezza km 4+630 (all’altezza del Comune di Lessolo).

La parte attrice, in data 25.06.2020 fece notificare, tramite il proprio legale, un atto di citazione all’Ente.

Il Servizio Avvocatura e l’Ufficio Assicurazioni avviarono immediatamente l’iter per nominare il legale designato dal gestore sinistri della CMTO (FPV consulting), come da contratto d’appalto di servizi, trasmettendo prontamente allo stesso il Decreto Sindacale di nomina e la Procura alle Liti debitamente firmata dalla Sindaca Metropolitana.

SINTESI DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE del 2022

Il Giudice di Pace di Ivrea, con la sentenza in riferimento, ha accolto in parte la richiesta di controparte, riconoscendo un concorso di colpa pari al 50% alla parte attrice, ed il restante 50% in solido tra Città Metropolitana e Regione Piemonte.

La Sentenza in questione è stata notificata in data 01 febbraio 2022 all'Avvocato che ha provveduto alla difesa della Città Metropolitana.

Il dispositivo della Sentenza condanna l'Ente, in solido alla Regione Piemonte, al pagamento della somma di € 2.957,76 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, che in base ai calcoli forniti dal legale della parte attrice e confermati dal nostro legale risultano essere nella misura complessiva di € 5.006,86 così suddivisi:

- € 2.957,76 per capitale liquidato
- € 115,35 per rivalutazione dal 12.11.2018
- € 26,63 per interessi dal 12.11.2018
- € 1.205,00 per competenze liquidate
- € 180,75 per 15% spese generali
- € 55,43 per CPA su € 1.385,75
- € 317,06 per IVA su € 1.441,18
- € 148,88 per CU, marca e spese notifica

L'importo a carico della Città Metropolitana è quindi complessivamente pari a € 2.503,43. Importo che trova già adeguata copertura finanziaria all'interno delle dotazioni del capitolo 8927 (codice 1.10.05.02.001), all'uopo stanziato per eventi di tale genere. Restano a carico della Regione Piemonte il 50% dell'importo della sentenza pari ad € 2.503,43.

La Città metropolitana di Torino, prima di procedere alla liquidazione deve far approvare dal Consiglio metropolitano il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, ai sensi della deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019 Corte dei Sezioni Autonomie.

Occorre poi valutare attentamente quanto emerso dall'ultima Sentenza della Corte di Cassazione Sezione III Civile del 10/01/2020 n. 7969 per la quale la responsabilità patrimoniale e l'onere occorso va reimputato alla Regione ¹, la quale potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato

1 Punto 7

"ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato ai sensi dell'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.

EM/lc

Il Dirigente della Direzione
Finanza e Patrimonio
Dott. Enrico Miniotti
(f.to in digitale)

Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n° 2 del 07/03/2022

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare PDEL_CONS n. 16 del 01.03.2022, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) D.L.gs 267/2000 e s.m.i derivanti da sentenze esecutive**>>.

Premesso che:

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, con i seguenti allegati: sentenza esecutiva del Giudice di pace di Ivrea n. 51/2022 nella causa iscritta al ruolo generale n. 1951/20, di condanna della CMTO, in solido con la Regione Piemonte, al pagamento a favore del Sig. Brillante Daniele della somma di euro 5.006,86; relazione n. 28477 del 23.02.2022 firmato dal dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio, dott. Enrico Miniotti.

Segnalato che:

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che “*con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, (...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)*”.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Preso atto che:

Il debito fuori bilancio di cui trattasi a carico della Città Metropolitana di Torino, di ammontare pari ad euro 2.503,43, risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

Visto:

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Dato atto che:

Risulta acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

Tutto ciò premesso:

Il Collegio dei revisori dei conti

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 2.503,43 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL_CONS 16 in data 01.03.2022, avente ad oggetto il Riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivanti da sentenze esecutive.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;

Letto, confermato, sottoscritto

Il collegio dei revisori

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R. Nuzio Guercio, componente.



SENT. N. 51/22
R.G.N. 1951/2020
Cau. 361/22

Rep. n. 41/22

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE DI PACE DI IVREA

in persona della Dott.ssa Francesca LOMBARDO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1951/2020 promossa dal sig. **BRILLANTE Daniele** (C.F. BRLDNK71M09E379V), residente in Samone (TO), via Provinciale n. 43, rappresentato e difeso dall'avv. **MASTROPIERI Maria Paola** (C.F. MSTMPL73A64E379V) e dall'avv. **VOTA Roberta** (C.F. VTORRT70L52E379Y), in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Ivrea (TO), via Pietro Luca n. 2.

Attore

CONTRO

La **CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO** (P.IVA 01907990012), in persona del Sindaco Metropolitano *pro-tempore*, corrente in Torino, corso Inghilterra n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. prof. **PASQUALI CERIOLI Jlia** (C.F. PSQJLI75E31F205B), giusta delega in calce all'atto di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso la PEC jlja.pasqualicerioli@milano.pecavvocati.it.

Convenuta

e CONTRO

La **REGIONE PIEMONTE** (P.IVA 02843860012), in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, corrente in Torino, piazza Castello n. 165, rappresentata e difesa dall'avv. **PICCARRETA Giuseppe** (C.F. PCCGPP67E01E379A), giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito Torino, corso Regina Margherita n. 174.

Convenuta

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vertenza trae origine dal sinistro occorso in data 12/11/2018 in Lessolo (TO), Località Calea, sulla SP69 al km 4+630, allorquando il sig. **BRILLANTE Daniele**, alla guida del proprio autoveicolo **ALFA ROMEO GIULIETTA**, tg. EF546RF, veniva coinvolto in un incidente stradale.

L'attore afferma in sintesi quanto di seguito:

- Nelle circostanze, l'autoveicolo che lo precedeva nella medesima corsia e senso di marcia, una **FIAT PUNTO**, tg. AT387EM, condotta dal sig. **BIROCCO Alessandro**, frenava improvvisamente per evitare tre cinghiali che stavano attraversato la SP69 da destra verso sinistra;
- Il sig. **BRILLANTE**, per evitare l'impatto con la **FIAT PUNTO**, sterzava a sinistra, urtando tuttavia la vettura che lo precedeva con la parte anteriore destra del proprio veicolo, nonché investendo un cinghiale che si trovava all'interno della sede stradale;

- Sul luogo interveniva la pattuglia in servizio dei Carabinieri della Stazione di Ivrea - Banchette, che redigeva relazione di incidente stradale (doc. 2 attoreo);
- Il sig. BRILLANTE subiva lesioni con diagnosi di “*trauma colonna e sterno in esito ad incidente stradale*”, prognosi di 7 gg. e prescrizione di applicazione di collare per 8 gg. (doc. 3);
- Il veicolo attoreo subiva danni quantificati in € 268,40 per trasporto (doc. 4) e € 14.168,80 (doc. 5, preventivo di riparazioni); atteso il valore commerciale della ALFA ROMEO pari a € 8.500,00, la riparazione risultava antieconomica e il sig. BRILLANTE decideva di vendere la vettura sinistrata alla carrozzeria CIAMBERTA & VALLINO SNC, per l'importo di € 1.000,00 (docc. 7 e 8);
- Invalse la diffida del 10/12/2018 e l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita del 15/03/2018, inviate alle convenute amministrazioni territoriali di competenza.

§ § §

Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. BRILLANTE Daniele si costituiva in giudizio per:

- sentire accertare e dichiarare, la responsabilità, ex art. 2043 c.c. per fatto illecito e/o ex art. 2051 c.c. per omessa custodia, della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO e della REGIONE PIEMONTE, in solido o *pro-quota* e ciascuna per ogni propria responsabilità, in ordine al verificarsi del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto,
- dichiararle tenute e condannarle, in solido tra loro o *pro-quota*, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti dall'attore quantificati in € 5.000,00, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, dalla data del sinistro al saldo effettivo.

In data 1/10/2020 si costituiva in giudizio la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, in persona del Sindaco *pro-tempore*, depositando in Cancelleria comparsa di costituzione e risposta con la quale:

- eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
- nel merito, chiedeva respingersi gli assunti attorei sia in punto *an* che in punto *quantum debeat* per i seguenti motivi, in sintesi:
 - l'inapplicabilità al caso di specie degli artt. 2051 e 2052 c.c., ma del solo regime ex art. 2043 c.c., in base al quale l'attore deve offrire prova rigorosa di una concreta condotta omissiva colposa ascrivibile all'Ente convenuto, quale - in particolare - la mancata predisposizione della segnaletica di pericolo attestante il possibile passaggio di animali selvatici, e della riconducibilità ad essa dell'evento dannoso;
 - nessuna responsabilità può essere ascritta alla convenuta atteso che: sulla SP69 era presente adeguata segnaletica verticale di pericolo con avvertimento di possibile passaggio d'animali selvatici (doc. 1 della Città Metropolitana); l'Ente è altresì intervenuto dando esecuzione al “*piano per il contenimento del cinghiale*” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1181-227899/2000 del 7 novembre 2000; non vi è obbligo in capo alla Città Metropolitana di apporre recinzioni o protezioni, o illuminare strade lontane dai centri abitati o da crocevia;
 - in assenza di prova da parte dell'attore idonea a soddisfare l'*onus probandi* richiesto, le domande attoree devono essere disattese;
- nel merito, in subordine:
 - deve inoltre ritenersi impegnata la condotta colposa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. per non aver rispettato le idonee distanze di sicurezza con il veicolo che lo precedeva, ex art. 149 C.d.S.;
 - la quantificazione operata dall'attore è sfornita di supporto probatorio (preventivo) ed eccessiva (ingiustificata personalizzazione del 33%; la valutazione del veicolo è da € 2.300,00 a € 3.900,00, come da Eurotax doc. 2).

All'udienza del 21/01/2021 si costituiva in giudizio la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale, con comparsa di costituzione con la quale eccepiva in sintesi:

- la propria carenza di legittimazione passiva in quanto da attribuirsi esclusivamente alla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO in quanto Ente deputato alla gestione e tutela della fauna (L.R. n. 9/2000), nonché proprietario della strada lungo la quale si è verificato il sinistro;

- l'infondatezza della domanda attorea in assenza della prova richiesta in regime di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.: della dinamica del sinistro, del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso, della colpa dell'amministrazione regionale adita; infatti:
 - in caso di urto fra un veicolo e un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ex art. 2054 c. 1 c.c., in forza di principi di carattere generale (quali l'obbligo di regolare la velocità ex art. 141 C.d.S. e di mantenere la distanza di sicurezza ex art. 149 C.d.S.), applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione.

§ § §

Alla prima udienza, il giudice di pace concedeva alle parti termini per le richieste memorie ex art. 320 c.p.c., rinviando la causa al 16/03/2021 da tenersi in forma figurata.

All'udienza del 16/03/2021, dato atto alle parti dell'avvenuta ricezione delle memorie autorizzate, il giudice di pace si riservava sulle eccezioni proposte. Con ordinanza del 24/05/2021, il giudice di pace respingeva le eccezioni di carenza di legittimazione passiva spiegate da entrambe le convenute rinviando al 22/09/2021 per richiesta di chiarimenti alle parti in merito al valore commerciale del mezzo attoreo.

All'udienza del 22/09/2021, dopo discussione in merito ai chiarimenti richiesti il giudice di pace si riservava sulle richieste istruttorie. Con ordinanza del 27/09/2021, a scioglimento della riserva, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 20/01/2022.

All'udienza del 20/01/2022, le parti precisavano le conclusioni richiamandosi ai rispettivi atti o come da foglio di precisazione allegato al verbale di udienza; il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudicante, letti tutti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto di seguito.

In punto an debeatur

È documentalmente provato che in data 12/11/2018 in Lessolo (TO), Località Calea, sulla SP69 al km 4+630, si verificava un sinistro che coinvolgeva veicoli e animali selvatici. Ciò risulta infatti dalla relazione dei Carabinieri intervenuti (doc. 2 attoreo), contenete le dichiarazioni dei conducenti dei veicoli, nonché materiale fotografico raffigurante il cinghiale investito nell'occorso.

Ritiene il giudicante applicabile al caso in esame il regime della responsabilità da danno cagionato da animali ex art. 2052 c.c., applicabile appunto anche agli animali selvatici.

La lettera dell'art. 2052 c.c. non fa infatti riferimento ai soli animali domestici, ma ai concetti di «proprietà» e di «utilizzo» da parte dell'uomo, peraltro includendo anche situazioni in cui la custodia non sussiste, in quanto l'animale è «smarrito o fuggito». La norma, quindi, riferendosi alla proprietà e all'utilizzazione, ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere, salvo il caso fortuito, il soggetto che lo ha «in uso», intendendo per «utilizzo» - per il caso della fauna selvatica - la funzione della tutela, della gestione e del controllo del patrimonio faunistico. (Cass. civ. sez. III, sent. n. 7969/2020, Rv. 657572-01)

Su questa base, dunque, la responsabilità oggettiva del sinistro per cui è causa - salvo il caso fortuito - non può che essere posta - anche - in capo: alla Regione, «...in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti...»; nonché alla CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, in qualità di Ente in concreto delegato dalla Regione in forza della L.R. n. 9/2000 alle funzioni di

programmazione, di coordinamento e di controllo della diffusione degli ungulati. Salvo rivalsa della REGIONE PIEMONTE nei confronti della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (Rv. 657572-03).

Quanto all'onere della prova, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c.:

- È a carico del preteso danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale (appartenente ad una specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157/1992, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato) e l'evento lesivo (doc. 2);
- Mentre è onere dell'Ente responsabile *"...fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi."* (Rv. 657572-02).

Occorre aggiungere, tuttavia, che, se si tratta di incidente stradale tra veicoli e animali selvatici, il danneggiato non può limitarsi a provare la presenza dell'animale sulla carreggiata, in quanto egli è comunque onerato - ai sensi dell'art. 2054, c. 1, c.c. - della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. L'art. 2054 c.c., secondo giurisprudenza consolidata, esprime infatti principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione.

La Suprema Corte ha così infatti consistentemente affermato: *"In materia di danni derivanti da incidenti stradali che abbiano coinvolto veicoli e animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'allegazione e la dimostrazione che il pregiudizio lamentato sia stato causato dall'animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992 o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato), la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito nonché - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi."* (Cass. civ. sez. III, ord. n. 13848/2020).

Esaminate le circostanze in fatto e le allegazioni documentali delle parti, osserva il giudice quanto segue:

- L'attore non ha dato prova di aver *"fatto tutto il possibile per evitare il danno"*:
 - Il sinistro si è verificato nel mese di novembre, in ore serali, su strada lontana da un centro abitato, non illuminata e *"bagnata per l'umidità in atto"* (doc. 2 attoreo), ovvero in circostanze che impongono la massima attenzione ed il pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, fra le quali senz'altro l'art. 141 C.d.S., che pone obbligo al conducente di *"...regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche ... e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione"*, e l'art. 149 C.d.S., per cui *"...i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono"*;
 - Dalla lettura della relazione di incidente stradale si apprende peraltro che, sulla base dei rilievi effettuati in loco dai Carabinieri, con verbale n. 884545223 del 14/11/2018, al sig. BRILLANTE è stata contestata la violazione dell'art. 149 cc. 1 e 5 C.d.S.;



- Le convenute non hanno dato idonea prova liberatoria del caso fortuito, ovvero di aver posto in essere le “più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto”, atteso che:
 - La relazione tecnica del Servizio Viabilità (doc. 1 della Città Metropolitana), in assenza di ulteriori elementi probatori documentali (ad es. scatti fotografici), non pare convincente in merito all’effettiva presenza di segnaletica nei pressi del luogo del sinistro, né la prova per testimoni richiesta dalla Città Metropolitana è parsa esente da rilievi di inammissibilità ex art. 246 c.p.c.;
 - L’asserita esecuzione del “piano per il contenimento del cinghiale” non pare di per sé sufficiente nel provare l’effettiva attivazione delle convenute nel mantenere l’equilibrio faunistico-ambientale nel territorio in questione.

Per tutto quanto sopra, ritiene dunque il giudicante non sia possibile esonerare le convenute da profili di responsabilità oggettiva nella causazione del sinistro in discussione, alla cui verifica ha tuttavia concorsualmente contribuito anche l’attore danneggiato ex art. 1227 c.c., che si valuta equitativamente nella misura del 50%.

Il risarcimento cui l’attore ha diritto ex art. 2052 c.c., dovrà essere commisurato al 50% del danno patito come dappresso determinato.

In punto quantum debeatur

Nell’occorso, il sig. BRILLANTE ha dato prova documentale di aver subito lesioni fisiche, come risulta da verbale di Pronto Soccorso dell’Ospedale civile di Ivrea del 13/11/2018 che, a fronte di diagnosi di “trauma colonna e sterno in esito ad incidente stradale”, riporta prognosi di 7 giorni di malattia (doc. 3 attoreo).

Il giudicante non ha ritenuto di esperire C.T.U. medico-legale per la quantificazione del danno biologico subito dall’attore per i seguenti motivi:

- Tenuto conto del limitato ammontare del risarcimento dovuto;
- In vista di un generale criterio di economia processuale e semplificazione volto al risparmio di atti e attività processuali non essenziali.

Ne consegue che il danno biologico subito dall’attore può essere equitativamente quantificato come di seguito:

- 7 gg. * Invalidità Parziale al 75% * 47,07 (indennità giornaliera anno 2018) = € 247,12
- In assenza di danno biologico permanente non si ritiene applicabile alcuna forma di personalizzazione (comunque non provata).

I danni materiali patiti dal sig. BRILLANTE includono le seguenti componenti:

- Soccorso del 12/11/2018, custodia e trasporto del mezzo (doc. 4, fattura): € 268,40;
- I danni subiti dalla vettura attorea a seguito del sinistro sono stati tali da renderne la riparazione antieconomica; ciò risulta infatti:
 - dal preventivo n. 458 del 15/11/2018 della AUTOCARROZZERIA GORA, che quantifica le riparazioni necessarie nella misura di € 14.168,80 (doc. 5) a fronte di un ritenuto inferiore valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
 - dalla circostanza che il sig. BRILLANTE si vedeva costretto a vendere la propria autovettura danneggiata alla carrozzeria CIAMBERTA & VALLINO SNC, nello stato di fatto in cui si trovava, per l’importo di € 1.000,00 (docc. 7 e 8).

Il giudicante non ha ritenuto di esperire C.T.U. tecnico-valutativa per la determinazione del valore commerciale del mezzo attoreo al momento del sinistro in esito all’udienza del 22/09/2021, nella quale le parti sono state chiamate a chiarimenti sul punto. Dall’esame e comparazione dei documenti allegati dalle parti (docc. 6 e 18 attorei; doc. 2 Città Metropolitana), il valore commerciale dell’ALFA ROMEO GIULIETTA, tg. EF546RF, del sig. BRILLANTE al momento del sinistro può essere determinato nella misura di € 6.400,00.

Ne consegue che il danno patrimoniale subito dall’attore può essere quantificato come di seguito:

- € 268,40 + € 6.400,00 - € 1.000,00 = € 5.668,40.

I complessivi danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore a seguito del sinistro per cui è causa sono dunque quantificabili nella misura di totali € 5.915,52.

Da tutto quanto sopra si ritiene equo quantificare il risarcimento dovuto al sig. BRILLANTE nella misura del 50% dei danni patiti, ovvero nella misura di € 2.957,76.

Sulle spese di lite

Visto l'art. 91 c.p.c. si ritiene di riconoscere le spese di lite a favore di parte attrice ed a carico delle parti convenute soccombenti, liquidandole come specificate nel dispositivo.

PQM

Il giudice di pace di Ivrea:

- dichiara la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, in persona del Sindaco Metropolitano *pro-tempore*, corrente in Torino, corso Inghilterra n. 7, e la REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro-tempore*, corrente in Torino, piazza Castello n. 165, tenute, in solido fra di loro, al pagamento della somma di € 2.957,76, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dalla data del sinistro al saldo effettivo, a favore del sig. BRILLANTE Daniele, residente in Samone (TO), via Provinciale n. 43;
- dichiara altresì la CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO e la REGIONE PIEMONTE tenute, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di lite a favore del sig. BRILLANTE Daniele, che liquida in € 1.205,00 (ex D.M. n. 55/2014: scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00; tutte le fasi; valori medi), oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge, oltre anticipazioni.

Così deciso in Ivrea, il 20/01/2022.

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Fulvio MALDINO ROCCO



IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Francesca LOMBARDO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI IVREA

31 GEN 2022

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA

IL CANCELLIERE
Fulvio MALDINO ROCCO